

## Previdenza della SUISA: Come funziona?

### Previdenza a favore degli autori ed editori della SUISA

#### Principi delle prestazioni di previdenza della SUISA

L'art. 48 par. 2 della Legge sul diritto d'autore consente alla SUISA di utilizzare parti del prodotto della gestione per fini di previdenza sociale dei propri soci. La SUISA ha usufruito di questa possibilità e ha fondato la Fondazione di «previdenza a favore degli autori ed editori della SUISA» (PAE). Il regolamento di ripartizione sancisce che il 7,5% degli introiti provenienti dai diritti di esecuzione e di emissione siano devoluti a questa fondazione.

#### Prestazioni agli autori

La corresponsione di una rendita annua agli autori aventi diritto è soggetta all'adempimento di determinate condizioni. La base per poter fruire di una rendita è costituita dal reddito determinante. Questo viene calcolato in base alla media delle indennità concernenti esecuzioni ed emissioni che un membro ha ottenuto nel corso della durata del rapporto di appartenenza e fino all'inizio della rendita. Se la durata d'appartenenza è più breve di 40 anni, la rendita viene ridotta dell'1,67% per ogni anno mancante. Per un'appartenenza di dieci anni, la riduzione ammonta al 50%. Il risultato viene moltiplicato con un coefficiente stabilito dal Consiglio di fondazione. L'ammontare effettivo della rendita corrisponde alla differenza tra il reddito determinante ed il conteggio delle indennità della SUISA nell'anno del diritto alla rendita (da luglio a giugno).

Gli **autori** devono soddisfare le seguenti condizioni:

- aver compiuto 63 anni (le persone aventi diritto ad una rendita vengono contattate dalla Fondazione PAE);
- durata di appartenenza alla SUISA di un minimo di 10 anni;
- conteggi dell'autore concernenti le esecuzioni e le emissioni delle sue opere devono aver raggiunto almeno CHF 250.–.

#### Rendita per vedove

Una rendita per vedove viene versata alla moglie superstite di un membro deceduto. Anche la compagna di un membro con cui quest'ultima conviveva in unione domestica senza essere co-niugata, può ottenere una rendita, a patto che siano soddisfatte determinate condizioni: da un lato la donna deve ereditare i diritti d'autore del socio, dall'altro deve dimostrare di essere stata sostenuta finanziariamente dal compagno deceduto per almeno cinque anni e fino alla sua morte. Per le vedove senza figli le prestazioni vengono versate solo a partire dall'età di 50 anni.

Se un'autrice ha provveduto al sostentamento di suo marito, il Consiglio di fondazione può accordare all'uomo, su domanda scritta, una rendita per vedovi. Per analogia, anche il compagno superstite di un'autrice può ottenere una rendita, pur non essendo stato coniugato con la stessa. Il reddito determinante per vedove e vedovi ammonta al 75% del reddito determinante dell'autore deceduto. Il tetto massimo è di CHF 28'875.

#### Rendita per orfani

Le rendite per orfani vengono versate ai figli di autori deceduti, a patto che non abbiano ancora raggiunto 20 anni. Dopodiché viene versata una rendita ad orfani, fino all'età massima di 25 anni, che svolgono una formazione professionale a tempo pieno.

Il reddito determinante per orfani ammonta al 50% del reddito determinante dell'autore deceduto. Il tetto massimo è di CHF 19'250.

#### Invalidità e casi di ingiustizia

Chi in seguito ad un incidente o ad una malattia grave non è più (interamente) abile al lavoro, ha altresì diritto ad una rendita. La fondazione versa rendite d'invalidità agli autori che possono dimostrare che la loro invalidità non permette loro di disporre di un guadagno proveniente da un'attività lavorativa sufficiente per vivere.

Il regolamento della PAE della SUIA prevede anche la possibilità di sostenere autori (o i loro superstiti) che si trovino in condizioni di difficoltà economica mediante un contributo unico. Le domande motivate vanno presentate alla Fondazione PAE.

### **Prestazioni agli editori**

Gli **editori** devono soddisfare le seguenti due condizioni per avere diritto alle prestazioni:

- devono espletare in Svizzera o nel Liechtenstein un'attività editoriale con del personale ivi residente e
- devono disporre di un'istituzione di previdenza che fornisca prestazioni in caso di vecchiaia, d'invalidità e ai superstiti.

L'ammontare delle prestazioni agli editori si misura in percentuali degli importi dei conteggi della SUIA provenienti dai diritti di esecuzione e di emissione in Svizzera e nel Liechtenstein. Le prestazioni dipendono dall'ammontare delle entrate e dalla posizione dell'editore quale editore originale o sub-editore.

### **Attività editoriale in Svizzera o nel Liechtenstein**

L'attività editoriale richiesta è data dall'adesione alla SUIA in qualità di mandante o membro. È determinante l'impiego di personale residente in Svizzera o nel Liechtenstein che può limitarsi nel caso minimo al proprietario, ad un/a impiegato/a a tempo parziale o un/a collaboratore/-trice in un rapporto di mandato.

### **Istituzioni di previdenza: società**

Gli editori costituiti in forma societaria (SA, Sarl, società in nome collettivo, associazione, fondazione), devono assicurare i propri dipendenti nel 2° pilastro (LPP). I contributi dalla Fondazione PAE vengono versati sul/sui conto/i di tali istituzioni. Se non esiste una soluzione a livello di 2° pilastro, deve perlomeno essere istituito un conto del pilastro 3a, affinché si possano far valere prestazioni della Fondazione PAE.

### **Istituzioni di previdenza: ditte individuali**

#### **Editori fino all'età del pensionamento**

La Fondazione PAE verserà a suo favore un importo su un conto vincolato. Gli editori costituiti come ditta individuale possono decidere autonomamente se farsi assicurare nel 2° pilastro o aprire un conto del pilastro 3a. Dal punto di vista fiscale è da preferire la soluzione del 2° pilastro, dato che tutti i contributi – e non solo quelli fino al limite massimo del pilastro 3a previsto dalla legge – sono esenti da imposte.

### **Istituzioni di previdenza: ditte individuali**

#### **Editori in età di pensionamento**

In linea di principio è possibile versare contributi alla previdenza solo fino al raggiungimento della regolare età di pensionamento. Se l'editore continua a lavorare oltre i 65 anni, in base alla legge federale può versare contributi per un massimo di altri 5 anni. I conti del pilastro 2 e/o 3a possono essere mantenuti o se ne possono aprire di nuovi. Occorre tuttavia rilevare che alcuni istituti finanziari non consentono di costituire conti 3a dopo il regolare pensionamento.

A partire dal 70° anno di età, attualmente non è più possibile versare fondi PAE.

---

Testo: Irène Philipp Ziebold

### **Ulteriori informazioni**

- Per maggiori informazioni sul calcolo delle prestazioni e del reddito determinante consultate il regolamento sociale sotto [www.suisa.ch/previdenza](http://www.suisa.ch/previdenza).
- Ulteriori informazioni possono essere richieste a:  
Claudia Marbach, Fondazione a favore degli autori ed editori della SUIA, Bellariastrasse 82, casella postale 782, 8038 Zurigo, tel.: 044 485 66 66, e-mail: [claudia.marbach@suisa.ch](mailto:claudia.marbach@suisa.ch).